



Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni  
Industriali e dei Rapporti di Lavoro  
già Direzione Generale della  
Tutela delle Condizioni di Lavoro  
Divisione IV



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali N. Prot. ....  
Partenza - Roma, 09/04/2014  
Prot. 32 / 0007723 / MA002.A001

TAR CAMPANIA NAPOLI  
UFFICIO ...  
Napoli, il 4.4.2014  
Il Segretario ...

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO  
REGIONALE DELLA CAMPANIA

17 APR 2014

AL TAR CAMPANIA  
Sezione I  
Piazza Municipio  
Napoli

Oggetto: Ottemperanza Ordinanza Collegiale TAR CAMPANIA n. 866/2014. Ricorso n.5064/2013 ASPAT- ANPRIC / REGIONE CAMPANIA. Relazione conclusiva a seguito di verifica ex art. 66 del Codice del Processo Amministrativo.

In esecuzione dell'attività di verifica demandata a questa Direzione da codesto Spett.le TAR nell'Ordinanza in oggetto, a conclusione dell'intervento svolto, si relaziona sulla base delle verifiche effettuate nonché della documentazione acquisita dalle parti.

Preliminarmente si specifica che il ruolo del Ministero, così come richiesto da codesto TAR, è consistito nella verifica tecnica, in contraddittorio con le parti in causa, "delle tariffe determinate dalla Regione con riferimento agli specifici aspetti contestati dai ricorrenti in ordine ai calcoli effettuati sui costi standard del personale".

Infatti a tal fine, come sottolineato più volte anche alle parti in causa nelle diverse interlocuzioni, questa Direzione ha operato non in qualità di commissario ad acta, (sostituendosi cioè nell'adozione di provvedimenti ad Amministrazioni inadempienti), ma ha effettuato, anche in ragione delle specifiche competenze istituzionali, un esame tecnico delle tariffe adottate dalla Regione Campania.

In ottemperanza alla predetta Ordinanza, che dispone l'attività di verifica "in contraddittorio con la parti in causa", l'ufficio ha provveduto in data 20 febbraio 2014 - con nota trasmessa anche a codesto TAR - a convocare una riunione fissata per il giorno 5 marzo 2014, invitando le parti ed i loro legali.

A seguito di tale convocazione, sono pervenute sia dalle parti in causa che da alcune Associazioni di categoria del settore dell'assistenza riabilitativa, che non sono parti in giudizio, alcuni atti stragiudiziali - trasmessi per conoscenza anche a codesto Tribunale - contenenti diverse richieste.

Più specificatamente:

- I ricorrenti hanno chiesto di partecipare "alle operazioni di verifica" da parte di questo Ministero in via esclusiva, riservandosi altresì di nominare un consulente di parte;
- Confindustria Sanità, ANSAP e AIAS Onlus hanno diffidato e messo in mora questa Amministrazione (qualificandola - erroneamente - come Commissario ad acta) al fine di esser invitate a partecipare alla riunione;
- ARIS; ANFFAS Onlus; COOPERATIVA SOCIALE "Napoli Integrazione" hanno diffidato e messo in mora questa Amministrazione affinché provvedesse ad integrare la convocazione programmata, invitando anche le Associazioni medesime a partecipare ai lavori di verifica delle tariffe.

Questa Direzione, come noto, ha ritenuto di non ampliare la platea dei soggetti convocati con ulteriori consulenti e/o con soggetti che non sono contemplati nel suddetto provvedimento ed ha chiesto, in data 26 febbraio 2014, a codesto TAR un conforto in merito al modus operandi adottato.

In data 5 marzo u.s. si è tenuta la prefissata riunione in contraddittorio con le parti in causa ed è stato redatto un verbale delle operazioni svolte, che si provvede a trasmettere in allegato alla presente (All.1).

Nel corso della riunione l'Avv. Edoardo Barone, in rappresentanza della Regione Campania, ha prodotto diversa documentazione a supporto della regolarità dell'attività svolta dalla parte.

A conclusione della riunione, tutte le parti hanno concordato che, attesa la chiara definizione delle rispettive posizioni, non si sarebbe dato luogo ad ulteriori incontri. Questa Direzione ha comunque chiesto di far pervenire ulteriore documentazione qualora ritenuto necessario. Entrambe le parti, accogliendo quest'ultimo invito, hanno trasmesso ulteriore documentazione.

Tutto ciò premesso, preso atto degli interventi delle rispettive parti sulle diverse eccezioni sollevate dai ricorrenti ed esaminata sia la documentazione prodotta dalle parti che quella già in possesso della scrivente o comunque acquisita d'ufficio, analizzato il contesto giuridico ed economico di riferimento (decreti e tabelle del costo del lavoro in settori analoghi), si relaziona come segue.

In particolare, oggetto di approfondimento, in sede di verifica, sono stati "gli specifici aspetti contestati dai ricorrenti" riportati a pag.5 dell'Ordinanza n.866/2014:

- Applicazione di una riduzione forfettaria del costo del personale in considerazione della facoltà data ai centri di utilizzare personale a rapporto libero professionale non oltre il 28% rispetto al personale assunto;
- Mancata considerazione nel costo del personale di tutte le ore retribuite e non lavorate spettanti in base ai contratti collettivi;

...previsione dell'erogazione degli arretrati per gli anni trascorsi.

**PRIMO PUNTO (APPLICAZIONE DI UNA RIDUZIONE LIMITATA DEL COSTO DEL PERSONALE IN CONSIDERAZIONE DELLA FACOLTÀ DATA AI CENTRI DI UTILIZZARE PERSONALE A RAPPORTO LIBERO REGIONALE NON OLTRE IL 28% RISPETTO AL PERSONALE ASSUNTO)**, allo stato degli interventi in sede di riunione avvenuta in contraddittorio tra le parti e degli atti conclusivi del procedimento che:

• nella riunione del 5 marzo u.s. la Regione Campania ha evidenziato che la facoltà riconosciuta dalle norme di prevedere una percentuale riferibile al personale esterno, stabilita nel Decreto commissariale n.81/2013, "In un clima di mediazione", nella misura del 14% e del 7,5%, deriva dalla Delibera della Giunta regionale n.6757/1996 e dal successivo regolamento n.1/2007. E' stato inoltre specificato che l'utilizzo del personale esterno da parte di strutture pubbliche o private avviene nell'interesse delle stesse in quanto sarebbe diseconomico avvalersi di solo personale dipendente in considerazione del maggiore costo in termini di contributi fissi ed altri oneri;

• l'Avv. Kivel Mazuy, in rappresentanza dei ricorrenti, dopo aver esposto il quadro storico e giuridico relativo alla determinazione delle tariffe sanitarie per la riabilitazione da parte della Regione Campania e dei conseguenti contenziosi, ha precisato che, per quanto attiene la problematica delle percentuali del personale non dipendente, calcolata nella misura del 50% rispetto a quanto previsto nella normativa regionale, essa sia stato il frutto di una mediazione a carattere forfettario, non supportato da motivazioni oggettive;

• le varie Associazioni ricorrenti sono intervenute a supporto della posizione dell'Avv.to Kivel Mazuy, precisando che la determinazione effettuata dalla Regione Campania nel Decreto commissariale n.81/2013 doveva essere compensata con la previsione della corresponsione degli arretrati. Hanno precisato altresì che le misure del 14% e del 7,5% non sono state individuate a seguito di una indagine ma derivano da una forfettizzazione. Inoltre hanno puntualizzato che dalla nota metodologica non emerge la modalità con la quale è stato calcolato il costo del personale non dipendente.

Le parti, inoltre, hanno sottolineato che attualmente la percentuale di utilizzo del personale esterno risulta molto limitata a seguito della normativa sul contenimento della spesa pubblica.

#### *Verificazione del Ministero con riferimento al primo punto*

Questa Direzione, una volta espletato il contraddittorio tra le parti nella riunione del 05 marzo u.s., ha provveduto all'esame di tutta la documentazione successivamente prodotta da entrambe.

E' risultato, da una più approfondita analisi, che con nota del 01/09/2011 (All. 2), la Regione ha chiesto a diverse Associazioni di categoria del settore di compilare "il facsimile dell'autocertificazione utile al monitoraggio e ricognizione delle attività svolte dalle strutture di riabilitazione associate, da produrre al fine di determinare un corretto regime tariffario".

All'interpello hanno risposto n. 51 strutture e, conseguentemente, la Regione ha elaborato i dati raccolti in apposite tabelle in formato excel (All.3), traendone le seguenti conclusioni:

1) "Le strutture che erogano esclusivamente attività ambulatoriale/domiciliare, complessivamente considerate, hanno dichiarato di impiegare personale con contratti

non alle dipendenze mediamente nella misura del 23,4% del totale delle categorie di lavoratori considerate (con una elevata variabilità tra le strutture, da un minimo dello 0% ad un massimo del 59%).

2) Le strutture che erogano ANCHE attività residenziale/semiresidenziale, hanno dichiarato di impiegare personale con contratti non alle dipendenze in misura similare (24,2% in un range tra 0% e 67%), personale che probabilmente (ma è solo un'ipotesi) impiegano principalmente nell'attività ambulatoriale e domiciliare.

In base a tali risultati, le due misure assunte per il calcolo del costo della prestazione per il personale diretto nel decreto 81/2013, e cioè 14% (il 50% di 28%) per le prestazioni ambulatoriali e domiciliari e il 7,5% (il 50% del 15%) per le prestazioni residenziali e semiresidenziali, come quote di personale non alle dipendenze impiegato rispettivamente nei due regimi di assistenza, sono evidentemente inferiori alle medie analiticamente calcolate".

Da quanto premesso risulta che nell'anno 2011 la Regione ha operato basandosi su una specifica indagine. Purtroppo a questa rilevazione non hanno risposto tutte le strutture interpellate, ma soltanto una parte (51) che, secondo quanto riferito dalla Regione, corrisponderebbe a circa 1/3 del totale delle strutture presenti nel territorio regionale.

Successivamente la Regione, discostandosi dai risultati sia pure parziali dell'indagine effettuata, ha individuato un valore inferiore per entrambe le tipologie di prestazioni (14% e 7,5%) che corrisponde al 50% dei valori indicati dalla normativa regionale.

Giova significare che la riduzione dei suddetti valori sembrerebbe essere il risultato di una mediazione condivisa con alcune Associazioni di categoria in una riunione del 10-15 novembre 2011 (di cui si allega copia del verbale - All.4), alla quale non hanno partecipato i ricorrenti. Questi ultimi, in un successiva riunione del 24 novembre 2011 (di cui si allega copia del verbale - All.5) hanno dichiarato di "non condividere le proposte discusse, formulate e verbalizzate" nella riunione del giorno 15, non essendo stati presenti in quella data.

Conseguentemente la Regione ha cercato, nella propria attività, di procedere in modo coeso con le parti sociali, individuando, per quanto possibile, delle soluzioni condivise.

In merito alle risultanze della suddetta procedura ed alla determinazione delle precise percentuali, la scrivente non può non evidenziare che:

- la normativa regionale dà la facoltà alle strutture di utilizzare modalità contrattuali diverse;
- ciascuna struttura è libera pertanto di scegliere le modalità organizzative più consone al proprio operato, la quale cosa comporta che non necessariamente tutte le strutture sfrutteranno la facoltà nella misura massima prevista dalla norma;
- la normativa regionale più volte richiamata consente, altresì, all'Amministrazione regionale di tenere conto di questo fattore nel determinare la spesa per il personale effettivamente sostenuta.

Su quest'ultimo punto la Regione, come già sottolineato, non potendosi basare su risultanze oggettive data la non esaustività dell'indagine svolta, ha cercato comunque una soluzione

condivisa (rectius: forfettaria) da tutte le parti sociali interessate, che, in concreto, ha coinvolto solo alcune Associazioni.

**IN ORDINE AL SECONDO PUNTO (MANCATA CONSIDERAZIONE NEL COSTO DEL PERSONALE DI TUTTE LE ORE RETRIBUITE E NON LAVORATE SPETTANTI IN BASE AI CONTRATTI COLLETTIVI)**, allo stato degli interventi in sede di riunione avvenuta in contraddittorio tra le parti e degli atti prodotti, è risultato che:

- la Regione Campania ha dichiarato di aver effettuato le proprie valutazioni tenendo conto delle seguenti ore retribuite e non lavorate: 30 giorni di ferie; 4 giorni di ferie soppresse; 12 giorni di festività; 7 giorni di malattia; 3 giorni di permessi retribuiti; 52 domeniche; 4 giorni di formazione, giungendo ad una stima di giorni lavorativi annuali pari nel complesso n. 253,25.  
Più specificatamente per quanto attiene ai giorni di malattia, è stato precisato che la determinazione in n.7 giorni deriva da una valutazione di tipo conciliativo adottata dal Commissario. La Regione ha affermato che il riconoscimento è nato dalla considerazione che il lavoratore in malattia è a carico dell'azienda solo per i primi tre giorni, restando i giorni successivi a carico degli enti previdenziali.
- I ricorrenti, invece, hanno chiesto che, oltre alle voci individuate dalla Regione, debbano essere considerate anche ulteriori voci quali: ore per assemblea, per permessi sindacali, per diritto allo studio, per formazione sulla sicurezza. Hanno altresì richiesto una diversa quantificazione di altre voci già presenti nella previsione della Regione. Più specificatamente la voce della malattia dovrebbe essere incrementata da giorni 7 a giorni 15 e la voce della formazione dovrebbe essere incrementata da giorni 4 a giorni 11.

#### *Verificazione del Ministero con riferimento al secondo punto*

Al riguardo, la scrivente Direzione ha innanzitutto rilevato che, nel settore specifico, potrebbero essere applicati diversi contratti collettivi nazionali di lavoro (AIOP, AGIDAE, ANISAP, Cooperative sociali, ANFFAS) ognuno dei quali presenta dei valori differenti, tra l'altro, sia in termini retributivi che in relazione all'orario di lavoro settimanale adottato. In tale ambito la Regione ha ritenuto di considerare, quale base dei propri calcoli, il contratto di AIOP in quanto, all'epoca, risultava quello maggiormente applicato nel settore di riferimento. Conseguentemente, la scrivente, non essendo questo un punto oggetto di specifica eccezione delle parti ricorrenti, ha considerato come elemento di verifica il CCNL AIOP 2002-2005.

Dall'esame delle disposizioni contrattuali del medesimo, risultano come ore retribuite ma non lavorate le seguenti: riposo settimanale (art.28), festività (art.29), ferie (art.30), permessi straordinari (art.31), malattia ed infortunio, assemblea (art.78), permessi sindacali (art.80), aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale (art.34) e diritto allo studio (art.36).

Inoltre occorre tener presente anche le disposizioni normative in ordine alla formazione del personale in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro (di cui D.lgs. 626/94 all'epoca vigente) e quelle relative alla maternità.

Pertanto, effettuando una comparazione tra quanto previsto dalle norme vigenti nel periodo di riferimento e dal CCNL AIOP 2002-2005 e quanto stabilito dalla Regione Campania nel Decreto 81 del 05 luglio 2013, (in particolare a pag.5 della nota metodologica di calcolo che ne è parte integrante), emerge la carente individuazione degli istituti del diritto di assemblea, dei permessi sindacali e del diritto allo studio, delle disposizioni in ordine alla formazione del personale in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro (di cui D.lgs. 626/94 all'epoca vigente), della maternità e degli infortuni.

Conseguentemente, nella individuazione delle ore retribuite ma non lavorate, si sarebbero dovuti prendere in considerazione anche tutti i predetti istituti.

In merito, poi, alla quantificazione delle voci suddette, l'apporto che può essere fornito da questa Direzione si basa sulla esperienza maturata nell'elaborazione del costo del lavoro in applicazione del art 86 comma 3 bis del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163.

Infatti, ai fini della individuazione del costo del lavoro, occorre prendere in considerazione sia gli elementi fissi desunti dal contratto collettivo e dalle norme fiscali e previdenziali, sia gli elementi variabili.

In particolare :

- a) **gli elementi fissi** sono quegli elementi retributivi annui calcolati sulla base delle disposizioni contrattuali, gli oneri aggiuntivi, sempre derivanti dal contratto, e gli oneri previdenziali, fiscali e assistenziali;
- b) **gli elementi variabili** da azienda ad azienda sono le ore mediamente non lavorate per le diverse cause istituzionalmente previste.

A quest'ultimo proposito, si chiarisce che nelle ore mediamente non lavorate (elementi variabili), rientrano sia quelle previste dal contratto, in misura fissa (ferie), o comunque individuabili anno per anno (festività, festività soppresse), sia quelle suscettibili di variazione da lavoratore a lavoratore (assemblee, permessi sindacali, diritto allo studio, formazione professionale, malattia, gravidanza e infortunio). La quantificazione di questi ultimi è concordata con le parti sociali e stimata sulla base dei dati medi rilevati nel settore.

Ora, ritornando al caso di specie, nel mentre - come già detto - si è verificata la correttezza dell'impostazione in relazione ai 30 giorni di ferie, ai 12 giorni di festività, ai 3 giorni di permessi, ai 52 giorni di riposo settimanale così come individuata dalla Regione nel decreto commissariale n. 81/2013, per altre voci (malattia, maternità, infortuni, formazione in materia di sicurezza), la quantificazione relativa riveste un carattere molto complesso e delicato al tempo stesso.

Dalla documentazione prodotta dalla Regione successivamente all'incontro del 5 marzo u.s., emerge, tra l'altro, che è stato effettuato un approfondimento per i giorni di malattia, prendendo a riferimento sia le rilevazioni statistiche ISTAT (trattandosi prevalentemente di strutture del settore privato) che quelle del conto annuale.

Tuttavia l'approfondimento della Regione sul punto è riferito a tutto il comparto del settore privato. La complessità della rilevazione, invece, deriva proprio dalla constatazione che il calcolo avrebbe dovuto essere riferito al comparto di specie e che soltanto le parti sociali firmatarie del CCNL applicato avrebbero potuto individuarla. Tra l'altro tale quantificazione avrebbe dovuto essere effettuata in forma retroattiva, ora per allora.

L'impossibilità sia di effettuare il suddetto calcolo in forma retroattiva, sia di attualizzarlo a causa dei notevoli cambiamenti del contesto socio-economico che si va a considerare (come evidenziato nella riunione del 5 marzo 2014 e riportato nel relativo verbale), induce la scrivente Direzione a ritenere di poter comunque offrire il proprio contributo per le determinazioni di codesto TAR, ancorandolo ad altre valutazioni.

Infatti l'Ufficio già effettua, per il settore de quo, la rilevazione del costo del lavoro prendendo come base di riferimento il CCNL ANFFAS. Si ritiene che l'attività istituzionale svolta possa rappresentare un valido supporto ai fini del calcolo richiesto in sede di verifica.

Si sottopone, conseguentemente, all'attenzione di codesto Tribunale il prospetto - esplicativo delle voci in argomento - riportato in calce alla prima tabella elaborata per il settore, riferita al periodo ottobre 2006 e realizzata sulla base del biennio economico 2004 - 2005. Detta tabella è parte integrante del Decreto Ministeriale del 06/12/2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 297 del 22/12/2006, che, ad ogni buon fine, si provvede a trasmettere in allegato (all.6):

Ore teoriche (36 ore x 52,2 settimane)	1879	
Ore teoriche (38 ore x 52,2 settimane)		1984
Ore mediamente non lavorate	435	458
Costi suddivise:		
Ferie	180	190
Festività e festività soppresse (12+5)	102	108
Assemblee e permessi sindacali	13	13
Malattia, gravidanza, infortunio	94	99
Diritto allo studio	5	5
Formazione professionale	11	11
Formazione, permessi R.L.S.(L.626/94)	12	13
altri permessi (art.66)	18	19
Ore mediamente lavorate	1444	1526

La tabella riporta i calcoli in ore.

Per maggiore chiarezza, si specifica che, facendo riferimento alla settimana di 36 ore lavorative (cfr. 1^ colonna), nel CCNL ANFFAS le ferie corrispondono a 180 ore (pari a 30 giorni x 6 ore); le festività e festività soppresse corrispondono a 102 ore (pari a 12 giorni di festività indicate nell'articolo 54 e a 5 giorni di festività soppresse indicate nell'articolo 53 x 6 ore); i permessi corrispondono a 18 ore (pari a 3 giorni x 6 ore).

La quantificazione di tutti gli altri istituti è stata concertata con le parti sociali firmatarie del CCNL.

Analogo ragionamento, ovviamente, è stato effettuato con riferimento alla settimana di 38 ore lavorative (2^ colonna).

Le ore mediamente lavorate, pari a 1.444 (per una settimana di 36 ore) e a 1.526 (per una settimana di 38 ore), considerate per la determinazione del costo medio orario, scaturiscono deirando dalle ore contrattuali pari a 1879 e a 1984, le ore annue non lavorate (rispettivamente 435 e 458).

Il calcolo così effettuato porta a quantificare i giorni lavorativi annuali rispettivamente in n. 240,66 e 241,07.

Con riferimento all'arco temporale 2006-2008, sempre oggetto di contenzioso, si fornisce il seguente prospetto contenuto nella tabella che è parte integrante del Decreto Ministeriale 31 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18/09/2009 (All. 7). Come risulta evidente, le voci e le incidenze relative ai diversi istituti sono rimaste invariate rispetto al precedente decreto ministeriale del 2006.

Ore teoriche (36 ore x 52,2 settimane)	1879	
Ore teoriche (38 ore x 52,2 settimane)		1984
Ore mediamente non lavorate	435	458
Così suddivise:		
Ferie	180	190
Festività e festività soppresse (12+5)	102	108
Assemblee e permessi sindacali	13	13
Malattia, gravidanza, infortunio	94	99
Diritto allo studio	5	5
Formazione professionale	11	11
Formazione, permessi R.L.S. (L.626/04)	12	13
altri permessi (art.60)	18	19
Ore mediamente lavorate	1444	1526

**IN ORDINE AL TERZO PUNTO (MANCATA PREVISIONE DELL'EROGAZIONE DEGLI ARRETRATI PER GLI ANNI TRASCORSI)**

le parti, in sede di riunione, come si evince dal verbale in allegato, hanno congiuntamente evidenziato che l'eccezione non sia afferente il costo del personale, ma riguardi piuttosto le differenze tariffarie dal 2003 in poi, una volta che sia stata da codesto TAR definita l'esistenza dell'inottemperanza. Pertanto hanno chiesto che, esulando dalla competenza del Ministero, non dovesse essere oggetto di verifica.

Questa Direzione, dopo un attento esame dei quesiti formulati nell'Ordinanza, dalla quale si rileva che gli aspetti contestati dai ricorrenti dovevano essere finalizzati esclusivamente alla verifica della correttezza dei calcoli effettuati "sui costi standard del personale", ritiene altresì di non poter fornire sulla terza eccezione, in assenza di contraddittorio sul punto, alcun elemento di giudizio utile a codesto Collegio.

IL DIRIGENTE  
(Dr.ssa Paola URSO)

*Paola Urso*

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Paolo ONELLI)

*Paolo Onelli*



Al. 1

*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO

**Verbale riunione del 05 marzo 2014**

**Oggetto: Ottemperanza Ordinanza Collegiale TAR CAMPANIA n.866/2014. Ricorso n.5064/2013 ASPAT- ANPRIC/REGIONE CAMPANIA.**

L'anno 2014 il giorno 5 marzo alle ore 10,30, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro Palazzina B - salone V piano in Via Fornovo, n.8, a seguito di formale convocazione delle parti in causa nel giudizio in oggetto, si è tenuta una riunione, presieduta dalla Dott.ssa Paola Urso Dirigente della Divisione IV della Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro.

Sono intervenuti alla riunione:

- L'Avv. Patrizia Kivel Mazuy in nome e per conto delle ricorrenti Associazioni di categoria ASPAT e ANPRIC, Centro CFR Srl, Centro CEM Spa, Centro Antares Srl;
- L'Avv. Edoardo Barone in rappresentanza della Regione Campania;

Preliminarmente l'Avv. Kivel Mazuy chiede la partecipazione delle Associazioni ricorrenti che vengono ammesse nelle persone di :

- Bruno Pizza per ANPRIC, Pier Paolo Polizzi e Antonio Gambardella per ASPAT, Sergio Terraciano per CEM spa, Antonio De Crescenzo per CFR srl.

Sono altresì presenti, per la Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro i seguenti funzionari: il Dott. Stefano D'Ubaldi, la dott.ssa Mercedes Terzo e la dott.ssa Cristiana Valenti.

Introduce i lavori la Dott.ssa Paola Urso la quale saluta i presenti ed espone le finalità per le quali è stata convocata la riunione. Precisa che il ruolo della Direzione, così come assegnato nel provvedimento del TAR, consiste nella verifica tecnica *in contraddittorio con le parti in causa* "delle tariffe determinate dalla Regione con riferimento agli specifici aspetti contestati dai ricorrenti in ordine ai calcoli effettuati sui costi standard del personale".

A tal fine, viene sottolineato lo specifico compito della Direzione, che non è stata nominata commissario ad acta, ma in ragione delle specifiche competenze istituzionali, è stata investita per un esame tecnico delle tariffe adottate dalla Regione Campania.



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO

Viene altresì evidenziato che, nell'ambito delle competenze sopraindicate, la Direzione Generale dovrà esaminare i calcoli effettuati sui costi standard del personale "con riferimento agli specifici aspetti contestati dai ricorrenti".

In particolare, oggetto di approfondimento saranno le seguenti eccezioni formulate dai ricorrenti:

- Applicazione di una riduzione forfettaria del costo del personale in considerazione della facoltà data ai centri di utilizzare personale a rapporto libero professionale non oltre il 28% del personale;
- Mancata considerazione nel costo del personale di tutte le ore retribuite o non lavorate spettanti in base ai contratti collettivi;
- Mancata previsione dell'erogazione degli arretrati per gli anni trascorsi.

Per quanto sopra si chiede alle parti di illustrare in sintesi le reciproche posizioni sui punti in argomento nonché di depositare la documentazione a supporto delle posizioni assunte.

a) **Per quanto riguarda il primo punto (Applicazione di una riduzione forfettaria del costo del personale in considerazione della facoltà data ai centri di utilizzare personale a rapporto libero professionale non oltre il 28% del personale):**

- L'Avv. Kivel Mazuy, dopo aver esposto il quadro storico e giuridico relativo alla determinazione delle tariffe sanitarie per la riabilitazione da parte della Regione Campania e dei conseguenti contenziosi, precisa che, per quanto attiene la problematica delle percentuali del personale non dipendente, calcolata nella misura del 50% rispetto a quanto previsto nella normativa regionale, essa sia stato il frutto di una mediazione a carattere forfettario, non supportato da motivazioni oggettive.
- Le varie Associazioni ricorrenti intervengono a supporto della posizione dell'Avv. To Kivel Mazuy, precisando che, nei tavoli tecnici propedeutici alla predisposizione delle tariffe, le stesse avevano richiesto di considerare l'intero personale a rapporto di dipendenza e che la determinazione effettuata dalla Regione Campania nel Decreto commissariale n.81/2013, con riferimento a questo specifico punto, doveva essere compensata con la previsione degli arretrati come emerge dai verbali prodotti dinanzi al TAR Campania. Precisano altresì che le misure del 14% e del 7,5% (mai previste nelle precedenti tariffe efferenti alle DGRG 3094/2000 e 224/2009) individuate non sono state elaborate a seguito di una campionatura ma di una forfettizzazione e che dalla nota metodologica non emerge la modalità con la quale è stato calcolato il costo del personale non dipendente. Le parti sottolineano che attualmente la percentuale di utilizzo del personale esterno risulta molto limitata a seguito della normativa sul contenimento della spesa pubblica.



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO

- Interviene l'Avv. Barone che rappresenta la Regione Campania il quale sul punto, riferisce che la facoltà riconosciuta dalle norme di prevedere una percentuale riferibile al personale esterno, stabilita nel Decreto commissariale n.81/2013, "in un clima di mediazione", nella misura del 14% e del 7,5%, deriva da quanto disposto dalla Delibera della Giunta regionale n.6757/1996 e dal successivo regolamento n.1/2007. Precisa altresì che l'utilizzo del personale esterno da parte di strutture pubbliche o private avviene nell'interesse delle stesse strutture in quanto sarebbe diseconomico avvalersi di solo personale dipendente in considerazione del maggiore costo in termini di contributi fissi ed altri oneri. Inoltre prende atto di quanto rappresentato dai Centri ricorrenti e si riserva di far pervenire chiarimenti sul punto dalla Struttura commissariale regionale.

**Per quanto riguarda il secondo punto (Mancata considerazione nel costo del personale di tutte le ore retribuite e non lavorate spettanti in base ai contratti collettivi):**

L'Avv. Barone riferisce che la valutazione è stata effettuata tenendo conto delle seguenti ore retribuite e non lavorate:

30 gg ferie; 4 gg ferie soppresse; 12 gg festività; 7 gg malattia; 3 gg permessi retribuiti; 52 domeniche; 4 gg formazione

Precisa che, per quanto attiene a 7 gg di malattia, il riconoscimento deriva dalla considerazione che il lavoratore in malattia è a carico dell'azienda solo per i primi tre giorni, restando i giorni successivi a carico degli enti previdenziali. Anche in questo caso la determinazione dei 7 giorni deriva da una valutazione di tipo conciliativo adottata dal Commissario.

- L'Avv. Kivel Mazuy chiede che siano considerate anche le ulteriori voci quali:

Ore per assemblea, per permessi sindacali, per diritto allo studio, per formazione sulla sicurezza. Chiede altresì che la voce della malattia sia incrementata da gg.7 a gg.15 e che la voce della formazione sia incrementata da giorni 4 a giorni 11. Inoltre si riserva di produrre una dettagliata relazione sul punto.

- Le parti precisano che i calcoli di detti elementi sono stati effettuati tenendo presente il CCNL AIOP in quanto quello maggiormente applicato nel contesto di riferimento e chiedono che si prendano in considerazione le quantificazioni e gli elementi indicati nella determinazione del costo del lavoro per il contratto ANFFAS effettuato nel Decreto 31 luglio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Riguardo ai 7 giorni di malattia, i ricorrenti richiamano la normativa INPS con riferimento al concetto di "carezza" e precisano che i giorni successivi al terzo sono comunque a carico delle aziende per i 2/3 fino al



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO

ventesimo giorno. Precisano altresì che al fine di garantire la continuità assistenziale, le strutture sono comunque a sostituire il lavoratore malato.

b) Per quanto riguarda il terzo punto (Mancata previsione dell'erogazione degli arretrati per gli anni trascorsi):

- Entrambe le parti in causa convengono che l'argomento esuli dalla competenza del Ministero e non debba esser oggetto di verificaione.

Al termine della riunione l'Avv. Barone deposita con nota prot. 1057/c del 04 marzo u.s. la documentazione ritenuta utile per la verificaione da parte del Ministero.

L'Associazione ANPRIC deposita il CCNL AIOP parte economica 2002-2003 e il Decreto ministeriale 31.07.2009 contenente il costo orario del lavoro per il personale dipendente dalle strutture associative ANFFAS.

In conclusione le parti si riservano di far pervenire ulteriori documenti a supporto delle relative posizioni entro il 14 marzo p.v.. Tutti i presenti concordano che attesa la chiara definizione delle rispettive posizioni non si debba dar luogo ad ulteriore riunione.

La riunione si chiude alle ore 13,00. Il presente verbale consta di numero 4 pagine.

*Edoardo Brusca*  
*Carlo Vito Lorenzini*  
*Antonio Marino*  
*Paolo...*

*Paolo...*  
*Giuseppe...*  
*Walter...*  
*...*

ASPAT  
Associazione degli Esperti Privati  
Consigliata dal Tribunale  
Il Presidente

*S...*  
*...*

Giunta Regionale della Campania



Il sub Commissario ad Acta  
per l'attuazione del Piano di Rientro Sanitario  
Delibera del Consiglio dei Ministri del 03.03.2011

Prot. 5325/e

Del 1/09/2011

Alle Associazioni:

ANPRIC

ASPAT

ANISAP

UNIONE INDUSTRIALI

AIAS ONLUS - Via Marchiaro Napoli

Federlab

Ai Coordinatori Arce 19 + 20

All'Avv. Lara Natale

LORO SEDI

Oggetto: Sentenza TAR Campania n. 3252/2011 ed altre- Autocertificazione

Come concordato nella riunione del 30/08/2011 giusta convocazioni prot. 4935 del 2/8/2011, n. 5236 del 23/8/2011 e 5272 del 29/08/2011 si invia, in allegato, il fac-simile della autocertificazione utile al monitoraggio e ricognizione delle attività svolte dalle strutture di riabilitazione associate, da produrre al fine di determinare un corretto regime tariffario.

Si prega di restituire tale autocertificazione entro l'8/9/ 2011 in formato PDF all'Assessorato alla Sanità A.G.C. 20 Settore Fasce Deboli via mail o via fax ai seguenti recapiti:

fax: 0817969383

indirizzo mail: [fasce.deboli@regione.campania.it](mailto:fasce.deboli@regione.campania.it).

Dott. Mario Mofacco

6

All. 2

## Autocertificazione

Il/la sottoscritt \_\_\_\_\_ legale rappresentante della Struttura

\_\_\_\_\_ afferente alla A.S.L. \_\_\_\_\_ con codice struttura \_\_\_\_\_

### Caratteristiche:<sup>1</sup>

Accreditato: provvisoriamente  definitivamente   
in virtù di delibera  decreto  convenzione  n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali e danni erariali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, che:

- Il Contratto applicato per il personale del Comparto 2003-2005 è \_\_\_\_\_
- Il Contratto applicato per il personale del Comparto 2006-2008 è \_\_\_\_\_
- Il Contratto applicato per il personale del Comparto, Attualmente è \_\_\_\_\_
  
- Il Contratto applicato per il personale Dirigente 2003-2005 è \_\_\_\_\_
- Il Contratto applicato per il personale Dirigente 2006-2008 è \_\_\_\_\_
- Il Contratto applicato per il personale Dirigente, Attualmente è \_\_\_\_\_
  
- Il personale utilizzato da questa Struttura al 30/6/2011 con contratto a tempo indeterminato per l'erogazione delle prestazioni accreditate è il seguente:

N.ro figure Professionali impiegate per:	Prestazioni Residenziali	Prestazioni Semiresidenziali	Prestazioni Ambulatoriali	Prestazioni Domiciliari
Dirigenti Sanitari				
DS				
D				
C				
BS				
B				
A				

<sup>1</sup> Barrare la relativa casella

- Personale utilizzato da questa Struttura al 30/06/2011 con contratto Co.Co.Co. (Collaborazioni coordinate e continuative) o altre forme di collaborazione:

<i>N.ro figure Professionali impiegate per:</i>	<i>Prestazioni Residenziali</i>	<i>Prestazioni Semiresidenziali</i>	<i>Prestazioni Ambulatoriali</i>	<i>Prestazioni Domiciliari</i>
<b>Dirigenti Sanitari</b>				
<b>DS</b>				
<b>D</b>				
<b>C</b>				
<b>BS</b>				
<b>B</b>				
<b>A</b>				

- Il numero dei posti letto al 30/6/2011 è: \_\_\_\_\_ di cui attivi accreditati:

- \* Residenziale (Gravi) \_\_\_\_\_
- \* Residenziale (Medi) \_\_\_\_\_
- \* Residenziale (Base) \_\_\_\_\_
- \* Semiresidenziale (Gravi) \_\_\_\_\_
- \* Semiresidenziale (Medio) \_\_\_\_\_

- **Disponibilità a riconversione di attività:**

Da posti letto n. \_\_\_\_\_ a posti letto<sup>2</sup> n. \_\_\_\_\_

Da posti letto n. \_\_\_\_\_ a posti letto<sup>3</sup> n. \_\_\_\_\_

Il Responsabile della Struttura<sup>4</sup>

Napoli, \_\_\_/\_\_\_/2011

<sup>2</sup> Specificare la tipologia di prestazione

<sup>3</sup> Specificare la tipologia di prestazione

<sup>4</sup> Si allega fotocopia, datata e firmata, del documento di identità

Allegato 3

Prov.	Codice	Indirizzo	Descrizione attività	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	TOTALE	14	15	16	17	18
AV	150024	//////	A.I.A.S. AVELLINO ONLUS CENTRO RIABILITAZIONE MOTORIA DI NUSCO	0	0	2	14	0	16	4	0	0	14	0	18	34	47,06	52,94	amb			
1	NA1	150223	//////	Centro Futura srl	1	1	1	28	1	32	0	0	33	0	33	65	49,23	50,77	amb			
4	NA1	150236	//////	CENTRO MANZONI S.R.L.	1	5	1	49	1	57	0	0	54	0	54	111	51,35	48,65	amb			
8	NA1	150225	//////	Centro Fisikinesiterapico	2	0	0	35	0	38	0	0	25	0	25	63	60,32	39,68	amb			
6	NA3	150851	//////	DIMENSIONE AZZURRA	5	7	4	46	3	65	2	3	33	0	38	103	63,11	36,89	amb			
4	NA3	150862	//////	CENTRO MEDICO RIABILITATIVO POMPEI A.I.A.S. AVELLINO ONLUS CENTRO RIABILITAZIONE MOTORIA DI CALITRI	2	0	0	43	3	48	0	0	27	0	27	75	64,00	36,00	amb			
5	NA2	150360	//////	CENTRO GAETANO TORRE	3	4	2	13	0	12	0	0	10	0	10	32	68,75	31,25	amb			
6	SA	150315	//////	Fondazione Don Carlo Gnocchi	2	1	0	29	1	33	0	0	0	15	15	48	68,75	31,25	amb			
7	NA2	150366	//////	Centro Serapide spa	1	4	3	21	2	31	0	0	34	0	14	45	68,89	31,11	amb			
AV	150385	150383	//////	A.I.A.S. AVELLINO ONLUS CENTRO RIABILITAZIONE MOTORIA DI AVELLINO	0	3	7	28	0	38	0	0	17	0	17	55	69,09	30,91	amb			
0	NA1	150217	//////	STUDIO POLIDIAGNOSTICO PERSICO E PRIMI SRL	2	0	3	30	1	36	0	0	15	0	15	51	70,59	29,41	amb			
10	NA3	150821	150430 (NA1)	ISTITUTO ANTONIANO	3	18	1	56	4	62	0	1	4	27	32	114	71,93	28,07	amb			
17	NA1	150238	//////	CENTRO ATHENA SNC	0	3	0	23	1	27	0	0	8	0	8	35	77,14	22,86	amb			
15	NA1	150222	//////	THERAPIC CENTER S.R.L.	2	5	1	42	1	51	0	0	12	0	12	63	80,95	19,05	amb			
13	NA1	150232	//////	CENTRO FLEGREO S.R.L.	2	1	2	42	4	51	0	0	10	0	10	61	83,61	16,39	amb			
19	NA1	150237	//////	Provincia Religiosa SS. Apostoli Pietro e Paolo	0	10	1	24	3	38	0	0	6	0	6	44	86,36	13,64	amb			
3	BN	150353	//////	CENTRO MEDICO S. MARCO S.R.L.	1	1	0	19	1	22	0	2	0	0	2	24	91,67	8,33	amb			
37	NA3	150831	//////	HORIZON S.R.L.	0	0	2	25	3	31	0	0	1	0	1	32	96,88	3,13	amb			
3	BN	150351	//////	CENTRO DI RIABILITAZIONE DE NICOLA S.R.L.	4	5	0	31	2	40	0	0	0	0	0	42	100,00	0,00	amb			
9	NA1	150228	//////	AIAS ONLUS SEZ ARCO FELICE	0	1	4	19	0	24	0	0	0	0	0	24	100,00	0,00	amb			
24	NA2	150376	//////	AIAS ONLUS SEZ ARCO FELICE	0	2	2	18	0	22	0	0	0	0	0	22	100,00	0,00	amb			
40	NA3	150863	//////	CENTRO DI RIABILITAZIONE E RECUPERO HANDICAPS ABATESE S.R.L.	0	3	1	37	1	42	0	0	0	0	0	42	100,00	0,00	amb			
43	NA3	150879	//////	AIAS ONLUS SEZ ARCO FELICE	0	0	0	14	0	14	0	0	0	0	0	14	100,00	0,00	amb			
				MEDIA AMBULATORIALE													23,44					

Comune	Codice	Indirizzo	Denominazione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
NA3	150204	//////	VILLA DELLE GINESTRE S.R.L.	0	5	1	37,5	1	54,5	0	3	0	127	0	130	194,5	33,15	65,84	res																																																																																																																																																																																								
NA1	150234	460136	IPAR SRL	2	4	1	26	1	34	0	5	4	24	0	33	67	50,75	49,25	res																																																																																																																																																																																								
NA1	150224	//////	C.P.N. S.A.S.	4	13	1	55	5	78	0	4	0	53	0	57	135	57,78	42,22	res																																																																																																																																																																																								
NA2	150209	//////	Centro Annarita Buonincontro srl	3	7	2	23	1	36	0	0	0	26	0	26	62	38,06	41,94	res																																																																																																																																																																																								
NA2	150374	//////	Centro Panda srl	0	6	5	30	0	41	0	0	0	27	0	27	68	60,29	39,71	res																																																																																																																																																																																								
NA3	150202	751700	C.F.R.	0	14	3	41	5	63	0	0	2	36	0	38	101	62,38	37,62	res																																																																																																																																																																																								
NA2	150367	//////	Centro Serapide spa	4	4	9	46	2	59	0	0	0	35	0	35	94	62,77	37,23	res																																																																																																																																																																																								
NA1	150226	//////	CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI SRL	5	25	19	86	8	134	0	0	0	79	0	79	213	62,61	37,39	res																																																																																																																																																																																								
CE	150216	//////	CENTRO CAMPANO S.A.S.	5	5	2	30	1	44	0	1	0	23	0	24	68	64,71	35,29	res																																																																																																																																																																																								
NA1	150220	//////	DINASTAR S.T.I	3	14	2	48	7	74	0	0	0	39	0	39	113	65,49	34,51	res																																																																																																																																																																																								
NA3	150173	//////	CENTRO SALUS SRL (FA ANCHE FKT)	2	9	4	45	0	60	0	0	0	27	0	27	87	68,97	31,03	res																																																																																																																																																																																								
NA2	150369	//////	SERENA S.A.S. DI ANNA FERRIGNO	4	11	3	34	0	52	0	0	2	19	0	21	73	71,23	28,77	res																																																																																																																																																																																								
NA1	150240	//////	SOGESA	0	5	1	19	0	25	0	0	0	10	0	10	35	71,43	28,57	res																																																																																																																																																																																								
NA2	150368	//////	Centro Serapide spa	5	5	1	41	2	54	0	0	0	18	0	18	72	75,00	25,00	res																																																																																																																																																																																								
NA3	150354	//////	Riabilitazione Pompeiana srl	2	3	4	25	1	34	0	0	0	8	0	8	42	80,95	19,05	res																																																																																																																																																																																								
NA3	150305	//////	CENTRO MEDICINA PSICOSOMATICA SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO CENTRO MEDICO DON ORIONE	0	10	2	64	4	80	0	0	0	18	0	18	98	81,63	18,37	res																																																																																																																																																																																								
AV	150352	//////	CENTRO DI RIABILITAZIONE ELIOS S.R.L.	4	1	1	13	3	22	0	0	0	4	0	4	26	84,62	15,38	res																																																																																																																																																																																								
SA	150433	//////	VILLA ALBA	9	8	5	9	0	31	0	0	0	5	0	5	36	86,11	13,89	res																																																																																																																																																																																								
SA	150179	//////	ASSOCIAZIONE META FELIX	18	44	0	31	0	93	0	0	0	13	0	13	106	67,74	12,26	res																																																																																																																																																																																								
NA3	150194	//////	Piccolo Cottolengo Don Orione	2	9	2	23	2	38	0	0	0	5	0	5	43	88,37	11,63	res																																																																																																																																																																																								
NA3	150311	//////	PRIMUMA S.R.L.	3	26	5	30	3	67	0	0	0	8	0	8	75	89,33	10,67	res																																																																																																																																																																																								
NA3	150195	//////	VILLA SILVIA	8	12	1	12	3	33	0	2	0	1	0	3	36	91,67	8,33	res																																																																																																																																																																																								
SA	150168	//////	ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA	2	33	1	39	1	76	0	0	0	3	0	3	79	96,20	3,80	res																																																																																																																																																																																								
SA	150197	//////	Coop. Sanatrix Nuovo Elion	6,5	8	1	23	0	38,5	0	0	0	1,5	0	1,5	40	96,25	3,75	res																																																																																																																																																																																								
SA	150186	//////	DIARAD SNC	40	107	13	53	5	218	1	0	2	2	0	5	223	97,76	2,24	res																																																																																																																																																																																								
NA1	150229	//////	CEM SPA - S. MARIA DEL POZZO	8	0	0	24	7	39	0	0	0	0	0	0	99	100,00	0,00	res																																																																																																																																																																																								
NA3	150192	//////	MEDIA ANCHE RESIDENZIALE E SEMIRESID.	4	2	3	113	3	125	0	0	0	0	0	0	125	100,00	0,00	res																																																																																																																																																																																								





All. 4

**Giunta Regionale della Campania**

piano 13° sala riunioni  
Circolo del lavoro Tariffe art. 26 Legge 833/78

Verbale della riunione del 10 e 15 novembre 2011

Oggetto: Tariffe art. 26 Legge 833/78 Tricennio 2003-2005 e 2006-2008

In data 10,11.2011 e a seguire in data 15 novembre 8.30 presso la struttura commissariale per il piano di riassetto della sanità - Centro Direzionale Isola C3 - 13° piano - sono presenti le Associazioni di categoria e i rappresentanti della struttura commissariale e degli uffici regionali preposti come da foglio firma allegato (allegato 1).

Dopo ampia ed articolata discussione circa la metodologia utilizzata per la determinazione delle tariffe di cui all'oggetto (allegato 2) le associazioni consegnano una proposta sottoscritta che consta di sette punti (allegato 3).

I primi tre punti della proposta presentata sono accolti con le seguenti precisazioni:

- 1) Formulazione della tariffa a partire dalla metodologia già inviata alle Associazioni di categoria in data 29 ottobre 2011 dagli uffici regionali prendendo in considerazione una percentuale del personale a contratto diversa da quella a tempo indeterminato del 14% - su tutte le tipologie di prestazioni erogate - invece del 28% - stante la facoltà di utilizzare quota parte di personale con contratti diversi dal tempo indeterminato consentita dalla normativa regionale attualmente vigente (DGRG 6757/96). La percentuale del 14% di personale a rapporto libero professionale sull'intera pianta organica può essere considerata in ragione anche della circolare assessoriale 2608/97 con la quale si consente ai centri provvisoriamente accreditati ai sensi dell'art. 6 comma 6 della Legge 724/94, che erogano prestazioni semiresidenziali e residenziali, di utilizzare personale non con contratto a tempo indeterminato nella misura massima del 15%. Ciò anche per effetto della legge 133/08 per cui la Regione, non essendo obbligata all'aggiornamento tariffario, manterrebbe immutate le tariffe dal 2008 in poi. Tale percentuale del 14% è quindi una mediazione che tende a contemplare l'intero periodo di riferimento, onde superare tutto il contenzioso in essere in materia di tariffe. Per il periodo 2003-2008 sono quindi applicate le tariffe di cui al presente accordo (allegato 2), fatto salvo per quanto riguarda i conguagli pregressi, quanto di seguito riportato in ordine alla valutazione ministeriale con conseguenti eventuali compensazioni e/o ripetizioni che dovessero emergere da verifiche aziendali in esecuzione del presente accordo e relativo decreto di adozione.
- 2) I contratti per l'anno 2012 saranno stipulati entro gennaio 2012 contemplando negli stessi l'accettazione della presente intesa con esplicita rinuncia al contenzioso in materia di tariffe allegato al presente accordo. La mancata stipula del contratto comporta la sospensione dell'accréditamento. Entro il mese di aprile 2012 un apposito tavolo paritetico concorderà eventuali interventi modificativi di settings assistenziali requisiti e tariffe.
- 3) Nell'ipotesi che anche le altre organizzazioni, non si raggiunga la maggioranza delle adesioni, la struttura commissariale e gli uffici regionali preposti si riservano di rideterminare le tariffe considerando solo per le strutture residenziali e

*RA*

*L*

*RA*

*RA*

*L*

*Allice*

**Giunta Regionale della Campania**

*punto 12<sup>o</sup> intersezione  
Circolare numero Tariffe art. 26 Legge 833/78*

semipresenziali un utilizzo del personale per contratti diversi dal tempo indeterminato del 15 % come indicato nella circolare sopraccitata fermo restando il 28% per le altre tipologie di prestazioni come previsto dalla DCIRC 674/796.

- 4) Per la proposta delle Associazioni, in cui si chiede il riconoscimento dell'ISTAT, si conviene che per gli anni 2009, 2010 e 2011 saranno applicate le tariffe allegato al presente accordo, senza alcun incremento. A partire dall'anno 2012 una eventuale rimodulazione delle tariffe è subordinata al risultato delle verifiche ministeriali previste per l'inizio del medesimo anno. Nel primi mesi del 2012 saranno pertanto convocati le Associazioni.

In riferimento al punto cinque la proposta di corrispondere gli arretrati non percepiti utilizzando i fondi rischi, ossia i contenuti di alcune deliberazioni regionali e parte della giurisdizione del TAR che lo impedirebbero, si rinvia di sottoporre la questione al parere dei ministeri affiancati.

Gli operatori devono autocertificare nei modi di legge gli importi incassati o eventualmente dovuti.

Relativamente al punto sei si specifica che il tetto complessivo assegnato con decreto commissariale 25/2011 alla macroarea della riabilitazione ex art. 26, art. 44 e ospedaliera viene confermato per il 2012. Le economie derivanti dai nuovi percorsi assistenziali nonché a seguito di riconversioni potranno essere utilizzate per nuove attivazione di R.S.A. e centri diurni.

Per quanto riguarda il punto sette, la struttura commissariale conviene sulla proposta e si impegna a predisporre specifici accordi di riconversione da stipulare con i singoli centri interessati subito dopo aver perfezionato, in base agli ultimi e più aggiornati indirizzi regionali, l'iter previsto per l'accredimento provvisorio.

Il presente documento sarà sottoposto a ratifica con decreto commissariale.

FRAS  
@ho flpno

AMISAP

Consorzio e Area

...

FRAS

Area  
G. ...

Finanze

Per lo spazio

M. ...

...

ALLEGATO I



Giunta Regionale della Campania

Resoluzione del 10 novembre 2011  
 c.n. Assistenza alla Sanità piano 1,3° ed. e varianti  
 Ordine del giorno: Legge del 26 Luglio 2011 n. 133 art. 10 c. 10 lett. a) e b)

	Nominativo	Flora
AIOP	Giuseppe S. ...	...
ASPAT		
ANISAP	Maria ...	Maria ...
AIAS		
ARIS		
ANERIC		
CONIARI SANITA'		
CONFIN SANITA' NAPOLI	...	...
FOAI		
ANEPAS		
FRAS	...	...
FEDERLAB	...	...
Struttura Subordinata	Maria ...	Maria ...
ARSAN	...	...
Assistenza Sanitaria		
Settore Programmazione	...	...
Settore Fegoc Debol	...	...

Tariffe art. 26 Legge 833/78 Triennio 2003-2005	AMB PICCOLO GRUPPO	AMBIULAT ORIALE	DOMICILI ARE	RES. BASE	RES. medio	RES. ALTO	SEMIRES MEDIO	SEMIRES ALTO
DGRC 3094/2000 in €	12,05	36,16	44,94	103,02	118,22	132,85	65,69	82,70
DGRC 224/2009 (triennio 2003-2005)	12,00	38,70	43,46	124,31	143,56	173,23	68,58	82,28
14% personale	12,75	38,24	44,75	124,11	142,82	173,84	68,25	78,77

Tariffe art. 26 Legge 833/78 Triennio 2008	AMB PICCOLO GRUPPO	AMBIULAT ORIALE	DOMICILI ARE	RES. BASE	RES. MEDIO	RES. ALTO	SEMIRES MEDIO	SEMIRES ALTO
DGRC 3094/2000 in €	12,05	36,16	44,94	103,02	118,22	132,85	65,69	82,70
DGRC 224/2009	13,33	39,98	44,94	129,37	149,38	180,12	71,16	85,39
14% personale	13,70	41,12	48,04	132,34	152,83	184,67	72,83	87,42

**PROPOSTA ASSOCIAZIONI**

- > TRIENNIO 2003/2005  
APPLICAZIONE DELIBERA 224 ELIMINANDO IL GAP NEGATIVO DELLA  
DOMICILIARE
- > TRIENNIO 2006/2008  
TARIFFE COME DA VERBALE DEL 22 SETTEMBRE U.S. AGGIORNATO PER  
RESIDENZIALE ALTO, MEDIO E BASE DI € 10,00 (SECONDO TABELLA ALLEGATA)
- > TRIENNIO 2009/2011  
COME PER IL TRIENNIO 2006/2008
- > RETTA DAL 1° GENNAIO 2012  
COME PER IL TRIENNIO PRECEDENTE CON IL RICONOSCIMENTO DELL'ISTAT  
CON MONTANTE DEGLI ANNI 2009-2010-2011
- > ARRETRATI 2003/2008  
CORRESPENSIONE A COLORO CHE NON LI HANNO ANCORA PERCEPITI  
UTILIZZANDO I FONDI RISCHI
- > EVENTUALI SOMME CHE DOVESSERO ESSERE PORTATE IN DETRAZIONE SUL  
TETTO REGIONALE DELLA FISIOTERAPIA EX ART.44 PER L'ANNULLAMENTO DEI  
TRATTAMENTI DOMICILIARI DOVRANNO RIMANERE PER IL 60% PER I  
TRATTAMENTI AMBULATORIALI DI PKT EX ART.44 E PER IL 40% RIPORTATI SUL  
TETTO DI MACROAREA DELLA RIABILITAZIONE EX ART.36 FERMIO RESTANDO  
L'OSMOSI.
- > PASSAGGIO AUTOMATICO A SEMPLICE RICHIESTA DELLE STRUTTURE EX ART.26  
CIA' CONVENZIONATE PER INTERNATO IL SEMI-INTERNATO A CENTRO DIURNO  
INTEGRATO E RSA

ASPAT  
Associazione Spedite Perano  
Associazione Spedite Perano  
Associazione Spedite Perano

FEDERIASIA  
FEDERIASIA

ARISAP  
ARISAP

ARISAP  
ARISAP

FEDERIASIA  
FEDERIASIA

ARISAP  
ARISAP

UNIONE CIGIARE  
UNIONE CIGIARE

\* PER CONVENZIONATE INTERDASI  
STRUTTURE R.D. 53 2876 COE L. 22/94

FRAS  
FRAS

Z

FOAL CARPANA  
FOAL CARPANA

A. 5

Giunta Regionale della Campania

Oggetto: Tariffe art. 26 Legge 83/78 Triennio 2003-2005 e 2006-2008

In data 21.11.2011 alle ore 8.30 presso la struttura commissariale per il piano di riassetto della sanità - Centro Direzionale Isola C3 - 10 piano - sono presenti le Associazioni di categoria e i rappresentanti della struttura commissariale e degli uffici regionali preposti come da foglio firma allegato (allegato 1)

Introduce l'avv. Di Morlacco che richiama quanto riportato nel verbale dell'ultimo incontro ed invita i presenti ad esprimere le proprie posizioni sulla proposta regionale.

I rappresentanti dell'Associazione FOAI e CONE API SAVILLA consegnano un documento (allegato 2) contenente una proposta di tariffe che rappresenta una mediazione tra il documento prodotto dalla Associazione il 10 novembre e la proposta regionale.

Il rappresentante della CONE API precisa che la proposta di cui all'allegato 2 rappresenta un'ottima base per raggiungere un'intesa in merito, prevede, tra l'altro:

- 1) di accettare per il triennio 2009-2011 le tariffe sovrapponibili a quelle adottate dall'annullata DGRC 274/2009, salvo che per la tariffa per le prestazioni domiciliari e semiregimentate grave che sono riportate a valore della DGRC 309/2009.
- 2) di accettare le tariffe per il triennio 2006-2008 proposte dalla Regione negli incontri del 10 novembre 2011.
- 3) di incrementare del 2% le tariffe del 2009-2011 utilizzando un criterio di massima e pertanto non analitico e che corrispondano a quelle provvisorie condivise nella riunione del 22 settembre 2011 per l'anno 2011 fatta eccezione per la residenzialità e semiregimentazione, di intendere comprensiva del costo dell'accompagnatore in un primo momento riconosciuto dalla parte pubblica.

Il rappresentante dell'ASPAT, Dr. Polizzi, chiede garanzie in ordine alla corresponsione delle differenze tariffarie.

Il Dr. Morlacco precisa che è necessario acquisire una preventiva approvazione dai Ministeri affinché, in merito, alla possibilità di riconoscimento del diritto delle strutture coinvolte alla riscossione delle differenze tariffarie oltre i tetti di spesa. A tal fine sarà inoltrata richiesta tramite l'associazione alle strutture di comunicare l'eventuale avvenuta percezione delle differenze tariffarie per gli anni in argomento a titolo definitivo per i due trienni 2003-2005 e 2006-2008.

Il rappresentante dell'ARIS, Dr. Tobia Fargione esprime due perplessità. La prima relativa al problema del recupero delle differenze tariffarie e la seconda relativa al recupero dei fondi derivanti dall'annullamento dei trattamenti domiciliari ex art. 44.

Il Dr. Morlacco evidenzia che l'entità del tetto di spesa nel settore riabilitazione art. 26, 44 e sostanzialmente sarà interamente rimborsato al settore della riabilitazione e delle RSA.

L'avv. Sacca, in rappresentanza dell'AIAS, nel riportarsi alla nota depositata agli uffici regionali il 22.11.2011 (allegato 3) resti disponibile a valutare eventuali proposte tariffarie purché svincolate da criteri analitici e aventi carattere di natura meramente economica.

Il Dr. Polizzi ASPAT, consegna il verbale della riunione del 15 u.s. per mancanza di rappresentatività delle Associazioni firmatarie. Ritiene che la proposta di FOAI e CONE API

ASPAT
   
 Associazione Sanità Privata
   
 Ass. Sanità Tariffabile
   
 Il Presidente

Giunta Regionale della Campania

Verbale n. ....

è sovrapponibile a quella del 22 settembre u.s. e ritiene necessario giungere ad un accordo che dell'isen le tariffe dal 2003 al 2011 da rivedere nel 2012 al fine anche di bilanciare sul nascere eventuali ulteriori azioni giudiziarie aventi ad oggetto le tariffe da applicare per il triennio 2009-2011. Si mostra disponibile pertanto a condividere il documento della FOAI e CONFAPI se accettato dalla Regione in toto.

Il Dr. Pizzi, rappresentante dell'ASPRIC, sostiene che la proposta del FOAI E CONFAPI può essere presa nella dovuta considerazione e rappresentare il punto di partenza per addiventare ad un accordo in materia tariffaria a condizione che tale proposta esuli completamente dal procedimento di ottemperanza relativo alle sentenze di annullamento della DGRC 224/2009. L'ASPAT integra la propria dichiarazione condivide quanto espresso dal Dr. Pizzi soprattutto in relazione alla utilità di un giudizio sulla materia.

La parte pubblica, nel confermare quanto già rappresentato nel verbale del 13 novembre u.s. al punto 1 in merito alla metodologia adottata per la determinazione delle tariffe, rappresenta che le tariffe proposte dalle Associazioni in data odierna ed allegata al presente verbale risultano sovrapponibili a quelle presentate dalla parte pubblica per il triennio 2006-2008 di cui al verbale del 18 u.s. e pertanto possono essere accettate. Per il triennio 2009-2011, attesa anche quanto disposto dalla legge 137/2008, si conformano le tariffe del triennio 2006-2008. Resta fermo l'impegno già contenuto sempre nel verbale del 18.11.2011 al punto 2 in merito all'istituzione di un apposito tavolo tecnico partecipe per eventuali modifiche ed rivalutazioni di azioni assistenziali, requisiti e tariffe a partire dal 2012.

Le Associazioni precisano che non essendo stati presenti alla riunione del giorno 15, dichiarano di non condividere le proposte discusse, formulate e verbalizzate in tale data. Precisano, altresì, che gli interventi di oggi sono in prosecuzione dell'incontro del giorno 16.11.2011.

In conclusione, le Associazioni FOAI E CONFAPI registrano il non totale pieno accoglimento della loro proposta presentata in data odierna (allegato 2) segnatamente ai punti relativi alle tariffe trienni 2003-2005 e 2009-2011 ed al riconoscimento esplicito del diritto alle differenze tariffarie degli anni pregressi, ribadendo l'adesione alla proposta presentata nella sua globalità.

Comunque le associazioni in toto chiedono quanto meno che sia sottoposto a valutazione ministeriale l'ipotesi di adeguamento tariffario per il triennio 2009-2011 attesa la possibilità di prevenire ulteriore contenzioso.

Le parti convengono che nelle note della definizione di quanto sopra si faccia ancora riferimento alla DGRC 224/2009 sebbene annullata.

In conclusione le Associazioni rappresentative fanno presente che l'accoglimento della loro proposta avrà anche l'effetto di impegno a non attivare nuova contenzioso in materia di tariffe per le annualità delle odierne proposte.

Letto, confermato e sottoscritto

24 novembre 2011

Mario Orlando  
Pizzini  
Mancuso  
Stefano Spina

ASPRIC  
CONFAPI Campania  
ASPAT  
Associazione Sanità Privata

FOAI CAMPANIA  
DRIS  
AIASORUS

Acc. 1

Allegato 1 al verbale  
Chiusura del governo - Tavole del 20 Luglio 2011 n. 28 n. 29 n. 30 n. 31 n. 32 n. 33 n. 34 n. 35 n. 36 n. 37 n. 38 n. 39 n. 40 n. 41 n. 42 n. 43 n. 44 n. 45 n. 46 n. 47 n. 48 n. 49 n. 50 n. 51 n. 52 n. 53 n. 54 n. 55 n. 56 n. 57 n. 58 n. 59 n. 60 n. 61 n. 62 n. 63 n. 64 n. 65 n. 66 n. 67 n. 68 n. 69 n. 70 n. 71 n. 72 n. 73 n. 74 n. 75 n. 76 n. 77 n. 78 n. 79 n. 80 n. 81 n. 82 n. 83 n. 84 n. 85 n. 86 n. 87 n. 88 n. 89 n. 90 n. 91 n. 92 n. 93 n. 94 n. 95 n. 96 n. 97 n. 98 n. 99 n. 100

	Nominativo	Firma
ANPAI	PIER PAOLO PAZZI	Pier Paolo Pazzi
ANAS	CONCELA SERRA	Concela Serra
ANEFAS	ALESSI	Alessi
ANPRIC	FRANCO PIZZI	Franco Pizzi
API SANITA'	GIOVANNI PIZZANINI	Giovanni Pizzanini
PGAI	GERARDO PIGNATI	Gerardo Pignati
ARTS	TERESA PIGNATI	Teresa Pignati
Struttura Sub-omissario	MARCO	Marco
ANSAN	GIORGIO PIZZANINI	Giorgio Pizzanini
Associazione Sanitari		
Settore Programmazione	FRANCESCO	Francesco
Settore Giochi Debiti	FRANCESCO	Francesco

All. 6

**MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

DECRETO 6 dicembre 2006.

**Determinazione del costo orario del personale dipendente dalle strutture associative ANFASS ONLUS, riferito al mese di ottobre 2006.**

**IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Visto, in particolare, l'art. 87, comma 2, lettera g) del suddetto provvedimento che, fra l'altro, ha recepito le disposizioni della legge n. 327/2000, in ordine al costo del lavoro determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali;

Considerata la necessità di determinare il costo del lavoro per i dipendenti delle strutture associative ANFASS ONLUS;

Esaminato il Contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti dalle strutture associative ANFASS ONLUS, relativo al periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2005, stipulato tra Associazione nazionale famiglie di disabili intellettivi e relazionali e FP CGIL, CISL FFS e UIL FPL;

Esaminato l'Accordo economico del 10 ottobre 2006 per il biennio 2004-2005, relativo al suddetto contratto;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del sopraindicato contratto, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari del settore di attività;

Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali;

Decreta:

Art. 1.

Il costo orario del personale dipendente dalle strutture associative ANFASS ONLUS, riferito al mese di ottobre 2006, è determinato, nell'allegata tabella che fa parte integrante del presente decreto;

Art. 2.

Le tabelle prescindono:

- a) da eventuali benefici previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;
- b) dagli oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2006

*Il Ministro: DAMIANO*

ALLEGATO

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Div. IV

**COSTO ORARIO DEL LAVORO PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI DIPENDENTI NELLE STRUTTURE ASSOCIATIVE ANFFAS ONLUS CCNL 32/2004 (BIENNIO ECONOMICO 2004-2005)**

NAZIONALE

	A3 (ex A1)	A4 (ex A2)	B1 (ex B3)	C1 (ex A4)	C2 (ex B1)	D1 (ex B2)	D2 (ex C1)	E1 (ex C2)	E2 (ex D4)	F1 (ex D2)	F2 (ex D3)	OTTOTTE 2006
Valori tabellari mensili	1.012,76	1.008,62	1.156,09	1.203,37	1.270,35	1.347,18	1.424,18	1.492,15	1.519,17	1.538,92	1.538,92	2.216,64
Esca (2004-2005)	86,67	86,81	74,10	79,23	83,69	88,98	94,34	94,24	100,89	104,47	104,47	142,81
Esca (art. 43)	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
RLA (art. 78 - 3 asset)	46,59	46,43	56,59	60,39	78,17	86,86	117,04	127,22	140,74	146,30	146,30	181,81
Indennità professionali												352,71
Age pension (art. 2) (*)												186,58
Pratiro inquadramento (art. 47)												30,89
Lavoro mensile	1.151,04	1.229,27	1.327,24	1.401,60	1.508,37	1.645,16	1.792,44	1.907,70	1.965,93	2.000,88	2.000,88	2.720,54
<b>TOTALE LORO ANNUO-TREDECESIMA</b>	<b>14.922,93</b>	<b>15.221,87</b>	<b>17.228,24</b>	<b>18.184,19</b>	<b>19.399,82</b>	<b>21.228,14</b>	<b>22.100,75</b>	<b>23.468,11</b>	<b>24.228,10</b>	<b>25.066,29</b>	<b>25.066,29</b>	<b>40.836,83</b>
Costi previd. e soc. v												
Inps (27,02%)												
Inps (1,2%)												
<b>TOTALE ONERI PREVIDILI E ASS.VI</b>	<b>4.169,06</b>	<b>4.524,96</b>	<b>4.896,29</b>	<b>5.076,19</b>	<b>5.454,94</b>	<b>5.859,85</b>	<b>6.186,10</b>	<b>6.547,06</b>	<b>6.759,08</b>	<b>10.040,37</b>	<b>11.309,25</b>	<b>11.309,25</b>
Treatmento fine rapporto	194,26	210,28	223,85	234,82	244,88	254,88	264,88	274,88	284,88	314,88	314,88	526,87
Trattamento fine rapporto	4.363,34	4.714,68	5.072,44	5.141,37	5.210,06	5.604,97	5.921,22	6.272,18	6.474,20	9.725,49	11.024,37	10.782,38
Ritribuzione I.F.R. (2,82705%)	1.106,10	1.207,82	1.274,89	1.341,77	1.408,74	1.475,71	1.542,68	1.609,65	1.676,62	1.743,59	1.743,59	2.182,87
<b>COSTO ANNUO</b>	<b>20.899,26</b>	<b>22.378,16</b>	<b>23.789,34</b>	<b>25.092,15</b>	<b>26.613,50</b>	<b>28.342,73</b>	<b>29.811,37</b>	<b>31.330,94</b>	<b>32.412,98</b>	<b>49.832,20</b>	<b>55.307,19</b>	<b>55.307,19</b>
Medesimo a festivo (art. 51) (*)	870,18	870,18	870,18	870,18	870,18	870,18	870,18	870,18	870,18	870,18	870,18	870,18
<b>TOTALE COSTO ANNUO</b>	<b>21.769,44</b>	<b>23.248,34</b>	<b>24.659,52</b>	<b>25.962,33</b>	<b>27.483,68</b>	<b>29.212,91</b>	<b>30.681,55</b>	<b>32.201,12</b>	<b>33.283,16</b>	<b>50.702,38</b>	<b>56.177,37</b>	<b>56.177,37</b>
<b>COSTO ORARIO (costo annuo 36 ore)</b>	<b>604,70</b>	<b>645,78</b>	<b>684,99</b>	<b>721,73</b>	<b>758,43</b>	<b>811,47</b>	<b>852,28</b>	<b>894,48</b>	<b>924,53</b>	<b>1408,40</b>	<b>1560,48</b>	<b>1560,48</b>
<b>COSTO ORARIO (costo annuo 38 ore)</b>	<b>552,92</b>	<b>585,21</b>	<b>618,17</b>	<b>647,93</b>	<b>676,67</b>	<b>724,58</b>	<b>766,62</b>	<b>802,84</b>	<b>825,34</b>	<b>1186,35</b>	<b>1318,88</b>	<b>1318,88</b>
<b>COSTO ORARIO (costo annuo 35 ore)</b>	<b>604,70</b>	<b>645,78</b>	<b>684,99</b>	<b>721,73</b>	<b>758,43</b>	<b>811,47</b>	<b>852,28</b>	<b>894,48</b>	<b>924,53</b>	<b>1408,40</b>	<b>1560,48</b>	<b>1560,48</b>
<b>INCIDENZA IRAP (1,25%) (costo annuo 36 ore)</b>	0,83	0,88	0,94	0,98	1,03	1,08	1,13	1,18	1,23	1,77	1,96	1,96
<b>INCIDENZA IRAP (1,8%) (IRAP)</b>	0,21	0,22	0,24	0,26	0,28	0,31	0,32	0,34	0,35	0,51	0,57	0,57
<b>INCIDENZA IRAP (4,25%) (costo annuo 36 ore)</b>	0,21	0,22	0,24	0,26	0,28	0,31	0,32	0,34	0,35	0,51	0,57	0,57
<b>INCIDENZA IRAP (3,3%) (IRAP)</b>	0,16	0,17	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,33	0,37	0,37
<b>TOTALE COSTO ORARIO (costo annuo 36 ore)</b>	<b>15,78</b>	<b>17,07</b>	<b>18,09</b>	<b>19,11</b>	<b>20,32</b>	<b>21,78</b>	<b>23,46</b>	<b>25,34</b>	<b>27,19</b>	<b>40,31</b>	<b>44,89</b>	<b>44,89</b>
<b>TOTALE COSTO ORARIO (costo annuo 38 ore)</b>												
<b>TOTALE COSTO ORARIO (costo annuo 35 ore)</b>												

	1975
Ore lavorate (da ore 1.52,7 settimanale)	1884
Ore lavorate (da ore 1.52,7 settimanale)	436
Ore mediana non lavorata	188
Costi sostitutivi:	182
Malattia	106
Ferie	53
Presenza e festività soppressi (12-6)	94
Malattia e permessi sindacati	6
Malattia, gravidanza, infortunio	11
Spese allo studio	12
Formazione professionale	43
Formazione personale (L. n. 30/94)	18
Altri permessi (art. 28)	16
Ore mediana lavoro	1444
	1536

NOTE:  
 (\*) La notazione ad pedicella non è erogata ai lavoratori assunti successivamente alla data di prima decorrenza del CCNL 2002-2005  
 (\*\*) L'indennità infortunio e festivo va considerata nel caso di strutture di tipo residenziale

06A11583

## MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

## DECRETO 31 luglio 2009

Aggiornamento del costo orario del lavoro per il personale dipendente dalle strutture associative ANFASS Onlus, riferite ai mesi di gennaio e dicembre 2009. (09A10812)

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE  
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Visto, in particolare, l'art. 87, comma 2, lettera g) del suddetto provvedimento che, fra l'altro, ha recepito le disposizioni della legge n. 327/2000, in ordine al costo del lavoro determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali;

Visto l'art. 1, comma 266, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in ordine alla riduzione del cuneo fiscale;

Visto l'art. 1, commi 33 e 50 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), in ordine alla riduzione delle aliquote IRES e IRAP;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2006, concernente la determinazione del costo orario del personale dipendenti dalle strutture associative ANFASS Onlus, riferito al mese di ottobre 2006;

Esaminato il verbale di accordo economico del 16 aprile 2009 per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti dalle strutture associative ANFASS Onlus, relativo al quadriennio 2006-2009, stipulate tra ANFASS Onlus e CGIL FP, CISL FP e UIL FPL;

Considerata la necessita' di aggiornare il suddetto costo del lavoro a valere dai mesi di gennaio 2009 e dicembre 2009;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del sopraindicato contratto, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari del settore di attivita';

Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali;

Decreta:

## Art. 1.

Il costo orario del personale dipendente dalle strutture associative ANFASS Onlus, riferito ai mesi di gennaio 2009 e dicembre 2009, e' determinato nelle allegato tabelle che fanno parte integrante del presente decreto.

## Art. 2.

Le tabelle prescindono:

- a) da eventuali benefici previsti da norme di legge di cui

l'impresa puo' usufruire;

b) dagli oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2009

Il Ministro : Sacconi

Allegato

-----> Vedere allegato da pag. 25 a pag. 28 <-----

05.10.2009

Istituto Poligrafico e Zecca dello  
Stato

13:13:32

Stampa Child







